




Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Direzione Generale



REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
COSENZA



N. Prot. **0093139**

del **11/05/2015**

Titolo/Classe/Sottocl.
I 2 1

Ai Direttori Distretti
Ai Direttori Sanitari Spoke
Direttori di Dipartimenti
Direttori Strutture Complesse
Uffici Risorse Umane
Loro Sedi

Oggetto: Disposizioni su lavoro straordinario.

Considerato che il lavoro straordinario, disciplinato dall'art. 34 del CCNL 1998/2001 per come modificato dall'art. 39 del CCNL Integrativo del 1998/2001, non è uno strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle strutture dell'Azienda, è evidente che il ricorso a tale istituto debba essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte ad esigenze effettivamente indilazionabili, eccezionali imprevedibili e non programmabili.

Pertanto, con la presente, si dispone che dal 01 gennaio 2015 potranno essere effettuate prestazioni di lavoro straordinario nei limiti contrattuali espressamente fissati per ogni dipendente nella misura di 180 ore annuali, previa autorizzazione, opportunamente motivata e limitata ad un arco temporale ben definito, del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa o Struttura di appartenenza.

Tale limite potrà essere superato per il 5% del personale in servizio fino al massimo di n.250 ore annuali, per casi eccezionali e solo se autorizzato da questa Direzione Generale.

La disposizione del Dirigente che autorizza il dipendente alla prestazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui sopra, è da ritenersi nulla con le conseguenti responsabilità anche disciplinari dello stesso Dirigente.

Si precisa che saranno prioritariamente considerate le richieste di lavoro straordinario relative al personale del ruolo sanitario operante presso le strutture deputate alle emergenze e/o urgenze, anch'esse motivate dai rispettivi Dirigenti Responsabili delle varie UU.OO.

Resta fermo che l'ufficio risorse umane potrà procedere al pagamento delle prestazioni di cui sopra, comprese quelle effettuate in regime di pronta disponibilità, solo se attestate e verificate tramite sistema di rilevazione automatica in dotazione o, in casi eccezionali, se la mancata timbratura sia determinata da cause non imputabili alla volontà del dipendente.

Pertanto, le autorizzazioni, debitamente firmate dai relativi responsabili, dovranno essere trasmesse all'ufficio risorse umane competente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, in mancanza le stesse saranno liquidate a fine anno.

La presente disposizione revoca ogni precedente in merito all'oggetto con invito per i destinatari in indirizzo alla scrupolosa osservanza della stessa e a garantirne la massima diffusione con l'avvertenza che eventuali inadempienze daranno luogo a responsabilità Dirigenziali amministrative ed economico contabile.

Il Commissario Straordinario
Dott. Gianfranco Filippelli